COMUNE DI FRANCAVILLA IN SINNI
(PROVINCIA DI POTENZA)

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

# REGOLAMENTO
## PER LA DISCIPLINA

## DELL'IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI

Approvato con deliberazione del

Consiglio Comunale n. 37 del 30-12-1998

## Art. 1

## OGGETTO

1. Le norme del presente regolamento integrano le disposizioni contenute nel Capo I del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 per l'applicazione in questo Comune dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

## Art. 2

## TERRENI CONSIDERATI NON FABBRÍCABILI

1. Al fine dell'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, sono considerati non fabbricabili i terreni ì quali ancorché utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, sono posseduti e condotti da coltivatoti diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale, mediante l'esercizio di attività diretto alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, ed all'allevamento di animali.

2. L'agevolazione compete a condizione che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicata all'attività agricola da parte dei soggetto passivo d'imposta e dei proprio nucleo familiare comporti un volume d'affari superiore al 70% del reddito complessivo imponibile e risultino iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 quali soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattie.

## Art. 3

## IMMOBILI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI

1. A parziale modifica della norma primaria contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. a) del D. Lgs 504/92. l'esenzione ivi prevista si applica in questo Comune agli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende e unità sanitarie locali anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente.

## Art. 4

## IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

1 L'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 7 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 504/92 si applica agli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lett. i) del testo unico imposte sui redditi, approvato con il D.P.R. 22.12.1986 n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett., a) della legge 20.5.1985 n. 222, a condizione che gli immobili stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà, di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. L'esenzione dall'imposta prevista dall'art 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs: 504/92, si applica

integralmente e senza necessità del contemporaneo possesso, agli immobili utilizzati esclusivamente ai fini predetti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4.12.1997 n. 460 e che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione richiesta dall'art. 11 dello stesso decreto 460.

## Art. 5

## PERTINENZA EQUIPARATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, al fini dell'aliquota ridotta c/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:

a) due o più unita immobiliari contigue di fatto destinate ad uso abitazione dal contribuente e dei suoi familiari a condizione che venga presentata apposita dichiarazione al Comune il quale accerterà l'esistenza del detto requisito.

b) Resta a carico del contribuente l'onere di presentare all'UTE regolare richiesta di variazione al fini della unificazione catastale delle unità medesime.

## Art. 6

## AREE DIVENUTE INEDIFICABILI RIMBORSO DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f, del Decreto Legislativo n. 446 del 15/12/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente al versamenti effettuati siano divenute inedificabili. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonchè da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l' imposta. Condizione indispensabile affinchè si abbia diritto al rimborso è che :
A) non siano state rilasciate concessioni le autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi dell'art. 31. comma 10, della legge 17/08/1942, n. 1150 e successive modificazioni ed intestazioni;
B) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
C) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

2. La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, moti richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art 13 del Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992. Il rimborso compete per un periodo non eccedente i 5 anni.

## Art. 7

## DETEMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio.

## Art. 8

## VERSAMENTI DEI CONTITOLARI

1. Ai fini degli obblighi di versamento previsti nel decreto legislativo 30.12.1992 a 504, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri soggetti obbligati.

## Art. 9

## ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'accertamento dell' I.C.I. può essere definito con adesione del contribuente, secondo i criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19/06/1997, n 218, come recepito dall'apposito regolamento comunale.

## Art. 10

## RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

1. Al fine di razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, gli stessi devono essere effettuati sul conto corrente postale n. 14328850 intestato alla tesoreria del Comune.

## Art. 11

## POTENZIAMENTO DELL' UFFICIO TRIBUTI ED ÍNCENTIVI PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO

1. Per potenziare l'attività dell'ufficio tributi e incentivare l'attività di accertamento una percentuale pari al 4% delle somme effettivamente riscosse, a seguito della emissione di avvisi di accertamento e o liquidazione dell' I.C.I., viene destinata alla costituzione di un fondo interno da destinare:
a) all'acquisto di attrezzature e dotazioni informatiche necessarie per l'attività di controllo;
b) all'attribuzione di compensi incentivanti al personale del servizio tributi che ha partecipato all'attività di controllo.

## Art. 12

## VIGENZA

Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 1999

## Art. 13

## FORMALITÀ

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività mediante raccomandata a.r. ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le formule indicate nella circolare n. 101/E in data 17 aprile 1998 del Ministero delle Finanze.